

Esigenze per l'efficienza energetica di impianti e apparecchi secondo l'OEEne (RS 730.02)

La seguente guida riassume i requisiti minimi di efficienza energetica in **Svizzera** (CH) e nell'**Unione Europea** (UE). Si basa sulle basi legali attualmente in vigore ed è orientata al significato e allo scopo della Legge federale sull'energia (LEne; SR 730.0) e dell'Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; SR 730.02).

1. Definizioni

Inizio	Definizione secondo l'articolo 2 OEEne	Spiegazioni
Commercializzazione	<i>La prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi.</i>	Un apparecchio è considerato immesso sul mercato quando un produttore o un importatore lo consegna (nel corso di un'attività commerciale) per la prima volta a un distributore o direttamente a un cliente finale sul mercato svizzero. Le disposizioni si riferiscono quindi alle apparecchiature "nuove" che hanno lasciato la fabbrica. Gli apparecchi di seconda mano non sono interessati dalla normativa OEEE.
Cessione	<i>L'ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale.</i>	Si tratta di trasferimento di un apparecchio dopo la sua immissione sul mercato, quando viene venduto a titolo professionale da un distributore a un altro o da un distributore a un cliente finale. Se un apparecchio è stato messo legalmente in circolazione per la prima volta (cioè è conforme alle norme vigenti), può essere rivenduto a titolo professionale fino alla scadenza del periodo di fornitura. In seguito, l'apparecchio deve essere ritirato definitivamente dal mercato. È quindi determinante il momento del trasferimento o della vendita dell'apparecchio. Non appena un dispositivo è stato venduto per scopi professionali e deve essere installato solo nel luogo di destinazione, il dispositivo è considerato fornito e può essere installato nel luogo previsto. Tuttavia, una nuova vendita professionale di questo apparecchio non sarà più consentita se il periodo di fornitura è già scaduto.



Offerta	<i>Ogni attività destinata alla commercializzazione o alla cessione di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, come l'esposizione in locali commerciali o eventi, la raffigurazione in prospetti pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo.</i>	Per quanto riguarda i requisiti di un apparecchio, l'offerta è equiparata all'immissione sul mercato o alla fornitura. I requisiti dell'OEEE devono quindi essere soddisfatti già al momento dell'immissione sul mercato o della fornitura stessa.
In serie	-	La produzione in serie è definita tale se gli impianti o le apparecchiature possono essere prodotti ripetutamente con uno o più processi parziali o completi e secondo un progetto identico o simile in ogni caso. Il numero di unità e i periodi di produzione non sono criteri decisivi.

2. Esempi

Attore	Casi
Produttore	<p>Un produttore produce elettrodomestici sul mercato svizzero. Egli deve garantire che gli apparecchi soddisfino i requisiti dell'OEEne quando vengono immessi per la prima volta sul mercato svizzero, sia a pagamento che gratuitamente. Può tenerli in magazzino e successivamente rifornirli o venderli fino alla fine del periodo di fornitura.</p> <p>Se un apparecchio è prodotto in Svizzera per il mercato estero e viene esportato direttamente dal luogo di produzione senza essere messo in circolazione in Svizzera, i requisiti dell'OEEne non si applicano a questo apparecchio.</p> <p>Nota bene: se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato (colore, marca, ecc.) in Svizzera, questa modifica viene considerata come una nuova immissione in circolazione. L'apparecchio deve quindi soddisfare i requisiti applicabili.</p>
Importatore	<p>Un importatore importa apparecchiature in Svizzera. Egli deve assicurarsi che l'apparecchiatura soddisfi i requisiti dell'OEEne quando attraversa il confine svizzero. Può tenerli in magazzino e venderli successivamente fino alla fine del periodo di fornitura</p> <p>Nota bene: se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato (colore, marca, ecc.) in Svizzera, questa modifica viene considerata come una nuova immissione in circolazione. L'apparecchio deve quindi soddisfare i requisiti applicabili.</p>
Commerciante (Professionista)	<p>Un commerciante acquista un dispositivo dall'estero. Importando questo apparecchio, egli è considerato colui che lo mette in circolazione e deve garantire che esso soddisfi i requisiti dell'OEEne (vedi anche Importatore).</p>
Persona privata (Privato)	<p>Un privato acquista un apparecchio all'estero per uso personale non lavorativo. In questo caso, i requisiti dell'OEEne non si applicano.</p>



3. Requisiti di efficienza energetica

La tabella seguente fornisce una panoramica dei requisiti di efficienza energetica in Svizzera e nell'Unione Europea per le varie categorie di apparecchiature. Ulteriori informazioni su questi requisiti e sui requisiti minimi aggiuntivi (ad esempio, informazioni, consumo di potenza o efficienza delle risorse) sono disponibili negli allegati 1.1 - 2.14 OEEne.

Categoria	Entrata in vigore	Requisiti CH	Requisiti UE
1.1	In vigore	EEI ≤ 100 (Classe E) Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Apparecchi a una porta (con vano congelatore), apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità</i>	EEI ≤ 125 (Classe F) <i>Ad eccezione degli apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità (Classe G)</i>
	Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 100 (Classe E) <i>Ad eccezione degli apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità (Classe G)</i>
1.2	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI _{WWD} < 105 (Classe G)
	Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI _w < 91 (Classe E) EEI _{WD} < 88 (Classe F)
1.3	In vigore	EEI < 42 (Classe A+)	EEI < 76 (Classe B)
	Da 01.01.2024	EEI < 32 (Classe A++) per le apparecchi con PA > 4 kg/h EEI < 24 (Classe A+++) per le apparecchi con PA ≤ 4 kg/h <i>PA: Potenza di asciugabiancheria a pieno carico</i>	EEI < 76 (Classe B)
1.5	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 63 (Classe G)



		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 56 (Classe E) <i>Ad eccezione degli apparecchi con una capacità nominale ≤ 7 ps</i>
1.6	Forni elettrici per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 96 (Classe A)
1.7	Cappe da cucina per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 100 (Classe D)
1.8	Aspirapolvere	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Consumo annuo di energia < 43 kWh/a et Potenza di ingresso < 900 W
1.12	Display elettronici	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 0.90 (Classe F) <i>per apparecchi fino a HD</i> EEI ≤ 1.10 (Classe G) <i>per apparecchi da HD a UHD</i>
		Da 01.03.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 0.75 (Classe E) <i>per apparecchi fino a HD</i> EEI ≤ 0.90 (Classe F) <i>per apparecchi da HD a MicroLED</i>
1.13	Condizionatori d'aria	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia, dal GWP (refrigerante) e dalla potenza nominale.
1.14	Armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione ecc.	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi dell'indice di efficienza energetica o del coefficiente di prestazione/prestazione energetica stagionale secondo della tecnologia e della potenza nominale
1.15	Scaldacqua e serbato per l'accumulo dell'acqua calda	In vigore	Classe B <i>per i serbatoi dell'acqua calda ≤ 500 litri</i> Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione</i>	Valori minimi per l'efficienza di riscaldamento dell'acqua o per le perdite statiche, a seconda del profilo di prelievo o del volume di accumulo.



		Da 01.01.2024	Classe B per i serbatoi dell'acqua calda ≤ 500 litri e scaldacqua elettrici convenzionali > 150 litres Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	Valori minimi per l'efficienza di riscaldamento dell'acqua o per le perdite statiche, a seconda del profilo di prelievo o del volume di accumulo.
1.16	Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambienti e acqua calda a seconda della tecnologia, del profilo di carico e della potenza nominale
		Da 01.01.2024	Efficienza energetica stagionale $> 40\%$ per apparecchi elettrici di riscaldamento Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	Valori minimi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambienti e acqua calda a seconda della tecnologia, del profilo di carico e della potenza nominale
1.17	Unità di ventilazione	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	SEC < -20 kWh/m ² a (Classe D) per UVR Valori minimi per l'efficienza termica del HRS e l'efficienza del ventilatore per UVNR
1.18	Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
		Da 01.01.2024	Efficienza energetica stagionale $\geq 39\%$ per apparecchi elettrici per il riscaldamento locale Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
1.19	Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale



1.20	Caldaie a combustibile solido	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
1.21	Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta	In vigore	EEI ≤ 80 (Classe F) per refrigeratori per bevande e armadi frigorifero/congelatori da supermercato verticali/combinati Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	EEI ≤ 80 (Classe F) per congelatori per gelati EEI ≤ 100 (Classe G) per tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.
		Da 01.09.2023	EEI ≤ 50 (Classe D) per refrigeratori per bevande EEI ≤ 65 (Classe E) per armadi frigorifero/congelatori da supermercato verticali/combinati Sincrono con i requisiti dell'UE: <i>Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.</i>	EEI ≤ 50 (Classe D) per congelatori per gelati EEI ≤ 80 (Classe F) per tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione esclusi i distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti
1.22	Sorgenti luminose e unità di alimentazione separate	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia e del flusso luminoso
2.1	Modi stand-by e spento delle apparecchiature domestiche/da ufficio	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo energetico a seconda della tecnologia e della funzionalità
2.2	Alimentatori esterni	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori massimi di consumo energetico a seconda dalla funzionalità e dalla modalità operativa.
2.3	Computer	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo annuo e potenza assorbita a seconda della tecnologia
2.4	Set top box complessi	In vigore	Requisiti per le modalità stand-by/apparecchio spento <i>riferimento all'accordo settoriale</i>	Nessun requisito (tranne che per i modi stand-by/ apparecchio spento secondo l'Allegato 2.1)



	Set top box semplici	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori massimi di consumo energetico a seconda della funzionalità e dalla modalità operativa.
2.5	Piani cottura per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EC < 195
2.6	Ventilatore a motore	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia, del metodo di misurazione e dalla potenza nominale.
2.7	Motori e convertitori di frequenza	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	IE2 per motore (2-8 poli) 0.12 – 0.75 kW IE3 per motore (2-8 poli) 0.75 – 1000 kW IE2 per convertitori di frequenza 0.12 – 1000 kW
		Da 01.07.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	IE4 per motore (2-6 poli) von 75 kW – 200 kW
2.8	Circolatori senza premistoppa	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 0.23
2.9	Pompe per acqua	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	MEI ≥ 0.40
2.10	Trasformatori di potenza	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di perdita massima a seconda della tecnologia e della potenza nominale
2.11	Prodotti di riscaldamento dell'aria, di raffrescamento, ecc.	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi dell'efficienza energetica stagionale e/o del rapporto di prestazione a seconda della tecnologia e della potenza nominale
2.12	Server e prodotti di archiviazione dati	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di consumo massimo e di efficienza minima a seconda della tecnologia e delle modalità di funzionamento



		Da 01.01.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di consumo massimo e di efficienza minima a seconda della tecnologia e delle modalità di funzionamento
2.13	Apparecchiature di saldatura	Da 01.01.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo a vuoto a seconda della tecnologia e dell'efficienza energetica minima dell'alimentatore
2.14	Apparecchi di cottura professionali	Da 01.01.2024	Piani cottura professionali solo <ul style="list-style-type: none">- a induzione o;- a infrarossi con riconoscimento della pentola non disattivabile a titolo permanente. Friggitrici professionali solo <ul style="list-style-type: none">- con un isolamento termico con un valore R minimo di 0,12 metri quadrati kelvin per watt (Eventuali zone fredde per prolungare la durata di vita dell'olio non devono essere isolate) Salamandre solo <ul style="list-style-type: none">- una funzione di rilevamento del piatto	Nessun requisito
3.2	Macchine da caffè per uso domestico	In vigore	etichettaEnergia obbligatoria	Nessun requisito (tranne che per i modi stand-by/apparecchio spento secondo l'Allegato 2.1)

4. Informazioni aggiuntive

Tutti i dettagli, compresi i riferimenti all'Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne) e ai regolamenti UE a cui l'OEEne fa riferimento, sono disponibili sul sito www.etichettaenergia.ch.

Disclaimer L'UFE ha redatto la presente guida per assistere gli agenti di mercato interessati nell'adempimento degli obblighi di legge previsti dall'Ordinanza sui requisiti di efficienza energetica. Questa guida non è esaustiva e non deve essere utilizzata come unica fonte di prova della conformità. È responsabilità di ciascun attore rispettare le disposizioni legali e regolamentari applicabili.